



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MI.AOODRVE.UFF.III
(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti
degli Uffici Ambiti Territoriali

e, p.c. Ai Dirigenti delle
Istituzioni Scolastiche

Ai Rappresentanti regionali
delle OO.SS. Istruzione e Ricerca
sezione Scuola

OGGETTO: Personale ATA - Proroghe contratti a tempo determinato a.s. 2020/21 – Precisazioni a nota prot. 9837 dell'1.6.2021

Con la nota indicata in oggetto sono state fornite indicazioni operative in merito alle proroghe del personale ATA per per l'a.s. 20/21 ed è stata trasmessa l'analoga nota del MI prot. 17060 dell'1.6.2021.

In merito alle richieste, pervenute dalle II.SS., di applicazione dell'istituto della proroga anche al personale assunto ai sensi dell'art. 231 bis del D.L. 34/2020 (cd organico Covid), si precisa quanto segue.

Come già evidenziato nella citata nota prot. 9837 dell'1.6.2021 il riferimento normativo per la proroga del personale ATA è l'art. 1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA (D.M. 430/2000), nel quale è prevista la possibilità di prorogare le supplenze temporanee già conferite fino al termine delle attività didattiche qualora non sia possibile consentire lo svolgimento di dette attività mediante l'impiego del personale a tempo indeterminato o supplente annuale in servizio presso la scuola interessata.

L'art. 231/bis del D.L. 34/2020 ha previsto, per il corrente anno scolastico, la possibilità di attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA dalla data di inizio lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni.

Risulta dunque chiaro che la possibilità di proroga prevista dal citato art. 1, comma 7, del DM 430/2000 non riguarda gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 231/bis del D.L. 34/2020 in quanto i relativi contratti sono stati stipulati, come espressamente previsto dalla norma, fino al termine delle lezioni.

Si ribadisce quindi l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 7, del D.M. 430/2000 ai cosiddetti "incarichi Covid" e si evidenzia che allo stato attuale non sussistono disposizioni normative specifiche che consentano di prorogare alcuno dei contratti attivati ai sensi dell'art. 231 bis del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente dell'Ufficio III
Giorgio Corà
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme a esso connesse

dg